



Testo licenziato dalla Seconda Commissione

Proposta di Legge n. 3/9[^]

di iniziativa del Consigliere F. MORELLI
recante: " Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale n. 30 del 7 agosto 2002
'Provvedimenti tributari in materia
addizionale all'IRPEF e di tasse
automobilistiche.

Articolato Progetto di legge n. 3/9^

" Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 30 del 7 agosto 2002 'Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche "

- Relazione

- Articolo Unico

Relazione

La proposta di modifica ed integrazione alla Legge Regionale n. 30 del 7 agosto 2002 "Provvedimenti tributari in materia addizionale IRPEF e di tasse automobilistiche", nasce dalla necessità di sostenere le attività svolte dal mondo del Volontariato, in particolar modo a quello riferentesi alle Associazioni di Volontariato che operano nel campo socio-sanitario, che svolgono con diuturna abnegazione un lavoro encomiabile per la tutela e la promozione della dignità umana soprattutto a favore di quelle realtà che vivono in condizioni di forte disagio e bisogno, meritano particolare attenzione e supporto soprattutto in questo grave momento di crisi economica-finanziaria congiunturale.

La II Commissione, nella seduta del 05 ottobre 2010, ha approvato con coordinamento formale il progetto di legge n. 3/9[^] recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 30 del 7 agosto 2002 Provvedimenti tributari in materia addizionale IRPEF e di tasse automobilistiche" emendando il testo originario al fine di renderlo conforme all'ordinamento costituzionale.

Sono state esaminate nel corso dei lavori le diverse opzioni che la norma nazionale vigente in materia di esenzione della tassa di possesso degli autoveicoli, offre come spazio per un intervento legislativo in materia con particolare riferimento ai seguenti parametri: il beneficio deve essere concesso solo alle associazioni proprietarie di veicoli utilizzati, deve essere strettamente correlato allo scopo sociale prioritariamente adibite al trasporto di disabili nonchè operanti nel campo delle attività socio-sanitarie..

Pertanto, valutata la giurisprudenza costituzionale in materia di esenzioni sulla tassa automobilistica (C. Cost. 455/05 su l.r. Liguria) e nei limitati margini consentiti dalla legge nazionale (art. 21 dlgs 460/1997), le associazioni che possono beneficiare di detta esenzione sono quelle iscritte nell'apposito albo regionale.

Il testo del progetto di legge nella sua definitiva stesura ha quindi consentito di rafforzare l'obbligo, pena la non esenzione, di

utilizzo della autovettura per scopi strettamente legati all'attività di servizio fornita.

Pertanto il progetto di legge che già prevede limitazioni relative alla quantità di auto (una per ogni associazione) ed alla cilindrata delle stesse, è stato arricchito delle specifiche riferite all'utilizzo per scopi prettamente sociali dell'autovettura ed alla presentazione del certificato di proprietà e si spiegherà con maggiori dettagli attraverso il decreto del dirigente della struttura tributaria regionale.

Articolo unico

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 (Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche) sono inseriti i seguenti:

"Art. 2 bis

(Esenzione a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

- 1.** Sono esentabili dal pagamento della tassa automobilistica le organizzazioni non lucrative di utilità sociale regolarmente iscritte presso l'albo regionale di cui all'art. 26 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.
- 2.** L'esenzione, è concessa con decreto del dirigente della struttura tributaria regionale previa istanza di ammissione al beneficio.
- 3.** L'istanza è prodotta alla struttura tributaria regionale con i seguenti allegati:
 - a)** la carta di circolazione del veicolo;
 - b)** il certificato di proprietà;
 - c)** l'attestazione di iscrizione all'albo indicato nel comma 1.
- 4.** L'istanza è prodotta secondo modalità determinate con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovrintende alla struttura tributaria.
- 5.** Il beneficio della esenzione è concesso limitatamente ad un singolo veicolo, utilizzato esclusivamente per l'attività propria di servizio, di cilindrata non superiore ai 1.200 centimetri cubi se alimentato a benzina o a gasolio, ovvero non superiore ai 1.400 centimetri cubi se alimentato ancorché non esclusivamente tramite combustibile gassoso ovvero dotato ancorché non esclusivamente di motore elettrico.
- 6.** In deroga al comma 5, il beneficio della esenzione è concesso indipendentemente dal numero e dalla cilindrata nel caso di veicoli che, dalla carta di circolazione, risultino adibiti esclusivamente a trasporto di natura sanitaria.

Art. 2 ter
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti l'attuazione dell'art. 2 bis, quantificati in euro 26.000,00 si tiene conto in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio 2011."